



SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE  
**BOLLETTINO**

HOLY SEE PRESS OFFICE   BUREAU DE PRESSE DU SAINT-SIÈGE   PRESSEAMT DES HEILIGEN STUHLS  
OFICINA DE PRENSA DE LA SANTA SEDE   SALA DE IMPRENSA DA SANTA SÉ  
BIURO PRASOWE STOLICY APOSTOLSKIEJ   دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي

N. 0148

Martedì 01.03.2022

**Rescriptum ex Audientia Ss.mi circa l'Inserimento dell'Art. 10bis nel Testo Unico delle  
Provvidenze a favore della Famiglia circa il permesso di paternità**

*Rescriptum ex Audientia Ss.mi circa l'Inserimento dell'Art. 10bis nel Testo Unico delle Provvidenze a  
favore della Famiglia circa il permesso di paternità*

*Allegato al Rescriptum*

*Rescriptum ex Audientia Ss.mi circa l'Inserimento dell'Art. 10bis nel Testo Unico delle Provvidenze a favore  
della Famiglia circa il permesso di paternità*

*Rescriptum ex Audientia Ss.mi*

**Inserimento**

**dell'Art. 10bis**

**nel Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia**

**circa il permesso di paternità**

Sua Santità Francesco nell'Udienza concessami il giorno 13 dicembre 2021, ha approvato l'Art. 10bis "Permesso di paternità", a integrazione del Titolo II delle Agevolazioni a Tutela della Maternità, del *Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia*.

Il Romano Pontefice ha, altresì, stabilito che tale decisione sia pubblicata sugli *Acta Apostolicae Sedis* e ha disposto che entri in vigore con decorrenza dal 1° marzo 2022.

Con l'entrata in vigore del menzionato Art. 10bis s'intendono abrogate tutte le disposizioni ad esso contrarie e/o non compatibili.

*Dal Vaticano, 1° marzo 2022.*

Pietro Card. Parolin

*Segretario di Stato*

[00314-IT.01] [Testo originale: Italiano]

**Allegato al Rescriptum**

**TESTO UNICO DELLE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA FAMIGLIA**

**Titolo II**

**AGEVOLAZIONI A TUTELA DELLA MATERNITÀ**

**Art. 10bis**

*Permesso di paternità*

1. Il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso retribuito in occasione della nascita di un figlio. I tre giorni di permesso, da intendersi come giorni lavorativi, possono essere usufruiti in via continuativa e/o frazionati per giornate intere e non a ore, entro e non oltre i trenta giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza del diritto.

2. Al padre lavoratore dipendente spetta, per i tre giorni di permesso, un trattamento economico pari al 100% della retribuzione, computati a tutti gli effetti correlati con l'anzianità di servizio.

3. Il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta, all'Amministrazione di appartenenza, i giorni in cui intende fruire del permesso, quando possibile con un anticipo di almeno 8 giorni. Se richiesto in concomitanza della nascita, il preavviso si calcolerà dalla data presunta dell'evento. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta il padre è esonerato dal rispetto del termine di preavviso.

4. Il permesso di cui ai commi 1-3 si applica anche al padre adottivo o affidatario. Il termine dei trenta giorni di cui al comma 1 decorre dalla data di effettivo ingresso in famiglia del minore.

[00316-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0148-XX.01]

---